

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della delega conferita al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (e segnatamente, gli articoli 1 e 18, lettera d), reca disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

L'obiettivo perseguito risulta essere quello di un rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia all'interno dell'Unione europea: garanzia di un elevato livello di sicurezza per tutti i cittadini.

Una delle pietre angolari di tale obiettivo è il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, sancito dalle conclusioni del Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, e ribadito nel programma dell'Aia, del 4 e 5 novembre 2004, per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea.

Nel programma di misure del 29 novembre 2000, adottato ai fini dell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, il Consiglio si è pronunciato proprio a favore della cooperazione nel settore della sospensione condizionale della pena e della liberazione condizionale.

In tale prospettiva si colloca la decisione quadro 2008/909/ GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, specificatamente concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle pene detentive o delle misure restrittive della libertà personale, che è stata attuata nell'ordinamento giuridico interno con il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161.

Ciò posto era sentita, comunque, l'esigenza di ulteriori norme comuni nel caso in cui una pena non detentiva irrogata nei confronti di una persona non avente la residenza legale e abituale nello Stato di condanna comportasse la sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive o con la liberazione condizionale.

D'altronde, la Convenzione del Consiglio d'Europa, del 30 novembre 1964, per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale era stata ratificata all'epoca della decisione quadro in esame da soli dodici Stati membri, peraltro con numerose riserve.

La presente decisione quadro fornisce, pertanto, uno strumento più efficace in quanto si fonda sul principio del mutuo riconoscimento e tutti gli Stati membri sono tenuti alla sua osservanza.

La normativa europea in tal modo recepita introduce nel sistema uno strumento di cooperazione giudiziaria assai avanzato, la cui *ratio* - al pari del nuovo sistema di consegna introdotto dalla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, attuata in Italia con la legge 22 aprile 2005, n. 69 - si fonda sul presupposto che le decisioni giudiziarie adottate in uno Stato membro (di emissione) possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro (di esecuzione) ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione.

Si tratta, dunque, di una ulteriore "concretizzazione" del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie nel settore della esecuzione delle sentenze penali (ex art. 82 T.F.U.E.).

Nella specie, lo Stato membro in cui la persona è stata condannata può trasmettere la sentenza, applicativa della sospensione condizionale della pena o di sanzioni sostitutive, ovvero la decisione di liberazione condizionale, che impone obblighi e prescrizioni, allo Stato membro in cui la predetta ha la residenza legale e abituale o in cui intenda trasferirsi ai fini del relativo riconoscimento e del trasferimento della sorveglianza delle misure ivi contenute.

Lo scopo perseguito, tramite una soluzione concordata fra gli Stati membri e in un'ottica di reciproca fiducia, non risulta essere soltanto quello di favorire il reinserimento e la riabilitazione sociale della persona condannata, consentendole di mantenere i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche di migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni (a titolo esemplificativo, l'obbligo di comunicare i cambiamenti di residenza o di lavoro; il divieto di frequentare determinati locali o zone; l'obbligo di risarcire i danni causati dal reato) impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale al fine di impedire la recidiva, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e della collettività in generale.

Da tempo, infatti, nell'ambito dell'Unione europea è avvertita tale esigenza posto che, in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia l'assenza della possibilità di un trasferimento della sorveglianza comporta evidentemente un *vulnus* alla libera circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei singoli nonché della stessa collettività. Basti pensare, a titolo esemplificativo, lo si ribadisce, all'interesse del singolo, anche per fini di reinserimento sociale, a mantenere legami familiari o a preservare occasioni lavorative o di studio e, contestualmente, alla difficoltà di espletare l'attività di sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti da parte dei singoli Stati membri di condanna nel caso di una pena non detentiva irrogata nei confronti di una persona ivi non avente la residenza legale e abituale.

Lo schema di decreto legislativo si suddivide in 4 Capi e si compone di 18 articoli.

L'**articolo 1** rende note le disposizioni di principio e l'ambito di applicazione.

L'**articolo 2** si occupa delle definizioni.

L'**articolo 3** individua le autorità competenti per il perseguimento delle finalità della presente decisione quadro: il Ministero della giustizia e l'autorità giudiziaria.

Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e decisioni e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, nonché della corrispondenza ufficiale ad essi relativa. Cura, altresì, la trasmissione e la ricezione relativa a ogni altra richiesta, che non debba essere soddisfatta direttamente dall'autorità giudiziaria competente.

Nei limiti indicati dal presente decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana competente informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una sentenza di condanna o di una decisione di liberazione condizionale.

L'**articolo 4**, al cui contenuto dettagliatamente si rimanda, elenca obblighi e prescrizioni che possono essere impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale.

L'**articolo 5**, in tema di trasmissione all'estero della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede legalmente e abitualmente o in cui intenda ritornare la persona condannata, prevede che quest'ultima sia disposta, alle condizioni di cui all'articolo 6, dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale ossia il giudice dell'esecuzione.

L'**articolo 6** contempla le condizioni di trasmissione prevedendo come la trasmissione all'estero debba essere evidentemente disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti siano da adempiersi e

osservarsi per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, diversamente vanificandosi la portata dell'intervento normativo.

Il pubblico ministero dispone la trasmissione, corredata del certificato di cui all'allegato I al presente decreto (contenente gli elementi essenziali del provvedimento giudiziario da eseguirsi), all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività.

La trasmissione per l'esecuzione all'autorità competente di uno Stato diverso da quello della residenza legale e abituale del condannato è preceduta dalla verifica del consenso di tale autorità.

La trasmissione viene disposta in favore di un solo Stato di esecuzione per volta.

Quando è ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione l'autorità giudiziaria procedente compie tutti gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

L'articolo 7 disciplina l'iter procedimentale.

Il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero è inviato, unitamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e al certificato di cui all'allegato I al presente decreto debitamente compilato, al Ministero della giustizia che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato.

Se la traduzione del certificato non è necessaria o se a questa provvede l'autorità giudiziaria, il provvedimento può essere inviato direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso è altresì comunicato, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La sentenza o la decisione di liberazione condizionale e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne faccia richiesta.

Il pubblico ministero ritira il certificato, purché non abbia avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione, a tal fine richiesta, comunica che la legislazione di quello Stato prevede, in riferimento al reato per cui è intervenuta condanna e per il caso di violazione degli obblighi e prescrizioni oggetto di esecuzione, l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale della durata superiore a quella prevista dalla legislazione interna. Allo stesso modo, e sempre che l'esecuzione non abbia avuto inizio, può provvedere quando riceve comunicazione che l'autorità dello Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure di sospensione condizionale secondo la legislazione di quello Stato.

Del ritiro del certificato è data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia, se questi ha prima provveduto a curare la trasmissione, e all'autorità competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, tempestivamente e comunque nei dieci giorni dalla decisione.

L'articolo 8 si occupa degli effetti del riconoscimento prescrivendo che, quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa dell'avvenuto riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale l'autorità giudiziaria italiana non è più tenuta alla adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, salvo nei casi di ritiro del certificato di cui all'allegato I al presente decreto ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

L'autorità giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere di sorveglianza in conseguenza della comunicazione, ad opera dell'autorità competente dello Stato di esecuzione, della cessazione della propria competenza per l'esecuzione, in ragione del fatto che la persona condannata si è sottratta all'esecuzione o non ha più in quello Stato la residenza e la dimora abituale. Può, inoltre, riassumere la competenza quando tiene conto, ai fini della decisione da assumere, della durata e del grado di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui la persona condannata è stata sorvegliata all'estero.

L'articolo 9, nell'ambito della disciplina sulla trasmissione dall'estero, stabilisce che la competenza a decidere sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza appartiene alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza legale e abituale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso all'autorità giudiziaria, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale o ivi ha manifestato la volontà di trasferire la sua residenza legale e abituale.

Quando la corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti alla corte di appello competente, dandone tempestiva informazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di emissione.

L'articolo 10 si occupa delle condizioni che fungono da presupposti per il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale:

a) la persona condannata deve avere la residenza legale e abituale nel territorio dello Stato o manifestato la volontà di ivi recarsi;

b) il fatto per il quale la persona è stata condannata deve essere previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto in tema di deroghe alla doppia punibilità;

c) la durata e la natura degli obblighi e delle prescrizioni impartiti devono essere compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento.

In proposito, se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti ovvero la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale sono incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per reati simili, la corte di appello procede ad adeguarle, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso l'adeguamento non può comportare una maggiore onerosità o durata degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti. Se la durata degli obblighi e delle prescrizioni ovvero la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale supera il massimo previsto dalla legislazione italiana, l'adattamento deve essere operato con riferimento al limite massimo previsto per reati equivalenti.

L'articolo 11 contiene le deroghe alla doppia punibilità con un meccanismo analogo a quello già sperimentato con la legge 22 aprile 2005, n. 69, sul mandato di arresto europeo. Si procede, infatti, al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione è punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni di reclusione e si riferisce a una delle fattispecie di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69. In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.

L'articolo 12 regola il procedimento disponendo, innanzitutto, che spetta alla corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9 la ricezione delle richieste di riconoscimento di una sentenza o di una decisione di liberazione condizionale proposte dall'autorità competente di altro Stato membro.

La corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, può richiedere all'autorità competente dello Stato di emissione l'invio di un nuovo certificato di cui all'allegato I al presente decreto, fissando a tal fine un termine congruo, in caso di incompletezza del certificato trasmesso, di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza ovvero alla decisione di liberazione condizionale o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.

Il procedimento si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La decisione sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza è emessa entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e degli atti ad essa allegati. Se, per circostanze eccezionali, non è possibile rispettare il termine per la decisione, il presidente della corte informa dei motivi, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di venti giorni.

La decisione di riconoscimento emessa dalla corte di appello è trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale.

Contro la decisione della corte di appello il procuratore generale, la persona condannata e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non può avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della sentenza di condanna o della decisione di liberazione condizionale, il presidente della corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione.

La corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento è trasmessa al Ministro della giustizia che provvede a informare le competenti autorità dello Stato di emissione.

In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni.

L'articolo 13 disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento prevedendo, conformemente al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che la corte di appello debba rifiutare il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale nei seguenti casi:

- a) se non sussiste una o più delle condizioni poste a suo fondamento;
- b) se il certificato di cui all'allegato I al presente decreto è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e non è stato completato o corretto entro il termine fissato;
- c) se risulta che la persona condannata è stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- d) se la pena è prescritta secondo la legge italiana e sussiste la giurisdizione italiana;
- e) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;
- f) se la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'età, secondo la legge italiana;
- g) se, alla data di ricezione della sentenza o della decisione di liberazione condizionale da parte del Ministero della giustizia, gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo inferiore a sei mesi;
- h) se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti:
 - 1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, come tale, informato della data e del luogo fissati per il processo o che è ne stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero
 - 2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, ha conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; ovvero
 - 3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato

espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito (tale lettera è frutto di una modifica apportata alla presente decisione quadro, e pertanto anche alla corrispondente parte dell'allegato certificato, dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 volta a rafforzare i diritti processuali delle persone e promuovere l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo);

i) se la sentenza o la decisione di liberazione condizionale comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario dello Stato, salvi casi di adeguamento;

l) se la sentenza si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c), g), h), i) ed l), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e il trasferimento della sorveglianza, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.

Nei casi precedenti, e particolarmente in relazione alle lettere a) ed l), la corte di appello può decidere, d'accordo con l'autorità competente dello Stato di emissione, di sorvegliare gli obblighi e le prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione di liberazione condizionale senza assumere la competenza di adottare decisioni di modifica o revoca ovvero di imposizione di misure restrittive della libertà personale.

L'articolo 14 regola gli effetti del riconoscimento prescrivendo, *in primis*, che quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la sorveglianza è disciplinata secondo la legge italiana, applicandosi, altresì le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia.

Alla sorveglianza è deputato il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.

La corte di appello è competente per le decisioni connesse alla sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale e alle sanzioni sostitutive, in particolare in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti o qualora venga commesso un nuovo reato dalla persona condannata.

L'articolo 15 riguarda i casi di cessazione della competenza, individuandoli nelle ipotesi in cui la persona condannata si sottragga alla giustizia o non abbia più la residenza e la dimora abituale nello Stato italiano oppure qualora sia in corso un nuovo procedimento penale contro la persona condannata e lo Stato di emissione ne faccia richiesta.

L'articolo 16 disciplina le spese prescrivendo che sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione di liberazione condizionale.

L'articolo 17 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 18 stabilisce che, per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

DECISIONE QUADRO 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive

Tabella di concordanza

<p align="center">Decisione quadro</p>	<p align="center">Legislazione nazionale.</p> <p>Le disposizioni della presente decisione quadro hanno un contenuto innovativo della normativa vigente.</p>	<p align="center">Commenti conclusivi e norme di attuazione contenute nello schema di decreto legislativo</p>
---	--	--

<p align="center">Articolo 1</p> <p align="center">Obiettivi e ambito di applicazione</p> <p>1. La presente decisione quadro è volta a favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, a migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e a favorire l'applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili, nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna. Al fine di conseguire questi obiettivi, la presente decisione quadro stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro, diverso da quello in cui la persona è stata condannata, riconosce le sentenze e, se del caso, le decisioni di sospensione condizionale e sorveglia le misure di sospensione condizionale imposte sulla base di una sentenza o le sanzioni sostitutive contenute in tale sentenza, e prende tutte le altre decisioni relative alla sentenza, a meno che la presente decisione quadro non disponga altrimenti.</p>		<p align="center">Art. 1</p> <p align="center">(Disposizioni di principio e ambito di applicazione)</p> <p>1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero delle decisioni di liberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni in vista della loro sorveglianza nell'Unione europea.</p>
---	--	---

2. La presente decisione quadro si applica soltanto:

- a) al riconoscimento delle sentenze e, se del caso, delle decisioni di sospensione condizionale;
- b) al trasferimento di competenza per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;
- c) a tutte le altre decisioni relative a quelle di cui alle lettere a) e b),

secondo quanto descritto e previsto nella presente decisione quadro.

3. La presente decisione quadro non si applica:

- a) all'esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, esecuzione che rientra nell'ambito della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio;
- b) al riconoscimento e all'esecuzione di sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca che rientrano nell'ambito della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, e della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca.

4. La presente decisione quadro

<p>non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p style="text-align: center;">Definizioni</p> <p>Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:</p> <p>1) «sentenza» una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione che stabilisce che una persona fisica ha commesso un reato e impone:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) una pena detentiva o una misura privativa della libertà, se è stata concessa una liberazione condizionale sulla base di tale sentenza o di una successiva decisione di sospensione condizionale;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) una sospensione condizionale della pena;</p> <p style="margin-left: 20px;">c) una condanna condizionale;</p> <p style="margin-left: 20px;">d) una sanzione sostitutiva;</p> <p>2) «sospensione condizionale della pena» una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente, in tutto o in parte, al momento della condanna attraverso l'imposizione di una o più misure di sospensione condizionale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da</p>		<p style="text-align: center;">Art. 2 (Definizioni)</p> <p>I. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea;</p> <p>b) «sentenza»: una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale penale di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale viene comminata nei confronti di una persona fisica una pena detentiva o comunque restrittiva della libertà personale con sospensione condizionale oppure una sanzione sostitutiva;</p> <p>c) «sospensione condizionale della pena o condanna condizionale»: una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale, la cui esecuzione è sospesa condizionalmente al momento della condanna, con l'imposizione di obblighi e prescrizioni;</p> <p>d) «condanna condizionale»: una sentenza in cui l'irrogazione della pena sia condizionalmente differita</p>

<p>un'autorità competente;</p> <p>3) «condanna condizionale» una sentenza in cui l'imposizione della pena sia stata condizionalmente differita imponendo una o più misure di sospensione condizionale o in cui una o più misure di sospensione condizionale siano imposte invece di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un'autorità competente;</p> <p>4) «sanzione sostitutiva» una sanzione, diversa da una pena detentiva, da una misura restrittiva della libertà personale o da una pena pecuniaria, che impone un obbligo o impartisce un'istruzione;</p> <p>5) «decisione di sospensione condizionale» una sentenza o una decisione definitiva di un'autorità competente dello Stato di emissione presa sulla base di tale sentenza</p> <p>a) che assicura la liberazione condizionale, o</p> <p>b) che impone misure di sospensione condizionale;</p> <p>6) «liberazione condizionale» una decisione definitiva di un'autorità competente o derivante dalla legislazione nazionale per la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che questa abbia scontato parte della pena detentiva o della</p>		<p>con l'imposizione di uno o più obblighi e prescrizioni o in cui detti obblighi e prescrizioni siano disposti in luogo della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale;</p> <p>e) «sanzione sostitutiva»: una sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni;</p> <p>f) «liberazione condizionale»: una decisione che prevede la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che questa abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l'imposizione di obblighi e prescrizioni;</p> <p>g) «misure di sospensione condizionale»: gli obblighi e le prescrizioni imposti da un'autorità nei confronti di una persona fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena o a una liberazione condizionale;</p> <p>h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa una sentenza o una decisione di liberazione condizionale;</p> <p>i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è trasmessa la sentenza di condanna, che prevede la sospensione condizionale della pena o sanzioni sostitutive, ovvero la decisione di liberazione condizionale, ai fini del riconoscimento in vista della sorveglianza della osservanza dei relativi obblighi e prescrizioni.</p>
--	--	--

<p>misura privativa della libertà, attraverso l'imposizione di una o più misure di sospensione condizionale;</p> <p>7) «misure di sospensione condizionale» gli obblighi e le istruzioni imposti da un'autorità competente, conformemente al diritto interno dello Stato di emissione, nei confronti di una persona fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena, a una condanna condizionale o a una liberazione condizionale;</p> <p>8) «Stato di emissione» lo Stato membro in cui è emessa una sentenza;</p> <p>9) «Stato di esecuzione» lo Stato membro in cui le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive sono sorvegliate a seguito di una decisione presa conformemente all'articolo 8.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p style="text-align: center;">Designazione delle autorità competenti</p> <p>1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità o alle autorità che, in forza della legislazione nazionale, sono competenti ad agire conformemente alla presente decisione quadro allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.</p> <p>2. Gli Stati membri possono designare autorità non giudiziarie quali autorità competenti per l'adozione di decisioni a norma della presente decisione quadro, purché tali autorità siano</p>		<p style="text-align: center;">Art. 3 (Autorità competenti)</p> <p>1. Le autorità competenti per le finalità di cui all'articolo 2 della decisione quadro sono il Ministero della giustizia e l'autorità giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal presente decreto.</p> <p>2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e decisioni e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, nonché della corrispondenza ad essi relativa. Il Ministero della giustizia cura, altresì, la corrispondenza relativa ad ogni altra richiesta,</p>

<p>competenti per l'adozione di decisioni di tipo analogo ai sensi della legislazione interna e delle procedure nazionali.</p> <p>3. Se una decisione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) o c), è assunta da un'autorità competente diversa da un organo giurisdizionale, gli Stati membri assicurano che tale decisione possa essere riesaminata da un organo giurisdizionale o da un altro organo indipendente di tipo giurisdizionale su richiesta della persona interessata.</p> <p>4. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.</p>		<p>che non debba essere soddisfatta direttamente dall'autorità giudiziaria competente.</p> <p>3. Nei limiti indicati dal presente decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una sentenza o di una decisione di liberazione condizionale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;">Tipi di misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive</p> <p>1. La presente decisione quadro si applica alle seguenti misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive:</p> <p>a) obbligo della persona condannata di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro a una determinata autorità;</p> <p>b) divieto di frequentare determinate località, posti o zone definite dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;</p> <p>c) obbligo contenente restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;</p> <p>d) istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l'istruzione e la</p>		<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">(Obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale)</p> <p>1. Il presente decreto si applica ai seguenti obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale:</p> <p>a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro all'autorità indicata nel provvedimento impositivo;</p> <p>b) divieto di frequentare determinati locali, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;</p> <p>c) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;</p> <p>d) prescrizioni che</p>

<p>formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale;</p> <p>e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso una determinata autorità;</p> <p>f) obbligo di evitare contatti con determinate persone;</p> <p>g) obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla persona condannata a fini di reato;</p> <p>h) obbligo di risarcire finanziariamente i danni causati dal reato e/o obbligo di fornire la prova dell'osservanza di tale obbligo;</p> <p>i) obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile;</p> <p>j) obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza della persona o con un rappresentante di un servizio sociale responsabile riguardo alle persone condannate;</p> <p>k) obbligo di assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione.</p> <p>2. In sede di attuazione della presente decisione quadro, ogni Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio quali misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive, oltre a quelle di cui al paragrafo 1, è disposto a sorvegliare. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le</p>		<p>impongono determinate condotte o che attengono alla residenza, all'istruzione e alla formazione, alle attività ricreative, o, ancora, che limitano o prescrivono modalità di esercizio di un'attività professionale;</p> <p>e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate all'autorità indicata nel provvedimento impositivo;</p> <p>f) obbligo di evitare contatti con determinate persone;</p> <p>g) obbligo di non utilizzare determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati a fini di reato;</p> <p>h) obbligo di risarcire i danni causati dal reato e di darne conseguentemente prova;</p> <p>i) obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile;</p> <p>l) obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza o con un rappresentante di un servizio sociale;</p> <p>m) obbligo di assoggettarsi a un trattamento terapeutico o di disintossicazione.</p>
---	--	--

informazioni ricevute.		
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;">Criteri per la trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale</p> <p>1. L'autorità competente dello Stato di emissione può trasmettere una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente, nei casi in cui quest'ultima sia ritornata o voglia ritornare in detto Stato.</p> <p>2. L'autorità competente dello Stato di emissione può, su richiesta della persona condannata, trasmettere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale all'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente, previo consenso di quest'ultima autorità.</p> <p>3. In sede di attuazione della presente decisione quadro, gli Stati membri stabiliscono a quali condizioni le rispettive autorità competenti possono acconsentire alla trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale ai sensi del paragrafo 2.</p> <p>4. Ciascuno Stato membro rilascia una dichiarazione al segretariato generale del Consiglio in merito a quanto stabilito ai sensi del paragrafo 3. Gli Stati membri possono modificare tale dichiarazione in qualsiasi momento. Il segretariato generale mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni</p>		<p style="text-align: center;">Capo II</p> <p style="text-align: center;">Trasmissione all'estero</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 (Competenza)</p> <p>1. Il pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale provvede, osservate le condizioni di cui all'articolo 6, alla trasmissione della sentenza o della decisione di liberazione condizionale all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e abituale. Su richiesta della persona condannata, la trasmissione è disposta in favore dell'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale, sempre che detta autorità abbia prestato il consenso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 (Condizioni di trasmissione)</p> <p>1. La trasmissione all'estero è disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.</p> <p>2. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale, corredata del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, all'autorità competente dello Stato di esecuzione,</p>

<p>ricevute.</p>		<p>tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. La trasmissione per l'esecuzione all'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale del condannato, secondo quanto previsto dall'articolo 5, è preceduta dalla verifica del consenso di tale autorità. 4. La trasmissione è disposta in favore di un solo Stato di esecuzione per volta. 5. Quando è ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione l'autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Procedura per la trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qualora, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1 o 2, l'autorità competente dello Stato di emissione trasmetta una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale a un altro Stato membro, essa garantisce che siano corredate di un certificato il cui modulo figura nell'allegato 1. 2. La sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato di cui al paragrafo 1, sono trasmesse dall'autorità competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta e in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne 		<p><i>Vedi articolo 6 dello schema di decreto legislativo sopra riportato.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 7 (Procedimento)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero è inviato, unitamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e al certificato di cui all'allegato 1 al presente decreto debitamente compilato, al Ministero della giustizia che provvede all'invio, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato. 2. Se la traduzione del certificato non è necessaria o se a questa provvede l'autorità giudiziaria, il provvedimento può essere inviato

l'autenticità. L'originale della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, o una copia autenticata, nonché l'originale del certificato sono trasmessi all'autorità competente dello Stato di esecuzione se quest'ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

3. Il certificato di cui al paragrafo 1 è firmato dall'autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni ivi contenute sono esatte.

4. Fatte salve le misure e sanzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende esclusivamente le misure o sanzioni comunicate dallo Stato di esecuzione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2.

5. L'autorità competente dello Stato di emissione trasmette la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato di cui al paragrafo 1, a un solo Stato di esecuzione per volta.

6. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.

7. Quando un'autorità dello Stato di esecuzione che riceve una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale corredate del certificato di cui al paragrafo 1 non sia competente a riconoscerle e ad adottare i conseguenti provvedimenti necessari per la sorveglianza delle misure di

direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso è altresì comunicato, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La sentenza o la decisione di liberazione condizionale e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne faccia richiesta.

3. Il pubblico ministero ritira il certificato, purché non abbia avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione, a tal fine richiesta, comunica che la legislazione di quello Stato prevede, in riferimento al reato per cui è intervenuta condanna e per il caso di violazione degli obblighi e prescrizioni oggetto di esecuzione, l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale della durata superiore a quella prevista per situazioni corrispondenti dalla legislazione interna. Allo stesso modo, e sempre che l'esecuzione non abbia avuto inizio, può provvedere quando riceve comunicazione che l'autorità dello Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure di sospensione condizionale secondo la legislazione di quello Stato.

4. Del ritiro del certificato è data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia, se questi ha prima provveduto a curare la trasmissione, e all'autorità competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, tempestivamente e comunque nei dieci giorni dalla decisione.

<p>sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive, essa le trasmette d'ufficio all'autorità competente e ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione di conseguenza, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.</p>		<p><i>Quanto al paragrafo 7, vedi l'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto legislativo di seguito riportato.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Conseguenze per lo Stato di emissione</p> <p>1. Quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione ha riconosciuto la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale inviatale e ha informato di tale riconoscimento l'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultimo non è più competente in relazione alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive imposte, né a prendere le ulteriori misure di cui all'articolo 14, paragrafo 1.</p> <p>2. Lo Stato di emissione riacquista la competenza di cui al paragrafo 1:</p> <p>a) non appena la sua autorità competente abbia notificato il ritiro del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, all'autorità competente dello Stato di esecuzione;</p> <p>b) nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 5; e</p> <p>c) nei casi di cui all'articolo 20.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 8 (Effetti del riconoscimento)</p> <p>1. Quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa dell'avvenuto riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale l'autorità giudiziaria italiana non è più tenuta alla adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, salvo nei casi di ritiro del certificato di cui all'allegato I al presente decreto ai sensi dell'articolo 7, comma 3.</p> <p>2. L'autorità giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere di sorveglianza in conseguenza della comunicazione, ad opera dell'autorità competente dello Stato di esecuzione, della cessazione della propria competenza per l'esecuzione, in ragione del fatto che la persona condannata si è sottratta all'esecuzione o non ha più in quello Stato la residenza e la dimora abituale. Può, inoltre, riassumere la competenza quando tiene conto, ai fini della decisione da assumere, della durata e del grado di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui la persona condannata</p>

		è stata sorvegliata all'estero.
<p align="center">Articolo 8</p> <p align="center">Decisione dello Stato di esecuzione</p> <p>1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale trasmesse conformemente all'articolo 5 e secondo la procedura stabilita all'articolo 6 e adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto del riconoscimento e della sorveglianza di cui all'articolo 11.</p> <p>2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può posticipare la decisione sul riconoscimento della sentenza o, se del caso, della decisione di sospensione condizionale quando il certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o, se del caso, alla decisione di sospensione condizionale, entro un termine ragionevole fissato affinché il certificato sia completato o corretto.</p>		<p align="center">Capo III</p> <p align="center">TRASMISSIONE DALL'ESTERO</p> <p align="center">Art. 9 (Competenza)</p> <p>1. La competenza a decidere sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza appartiene alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza legale e abituale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, o li ha manifestato la volontà di trasferire la sua residenza legale e abituale.</p> <p>2. Quando la corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti alla corte di appello competente, dandone tempestiva informazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di emissione.</p> <p align="center">Art. 12 (Procedimento)</p> <p>1. Spetta alla corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9 la ricezione delle richieste di riconoscimento di una sentenza o di una decisione di liberazione condizionale proposte dall'autorità competente di altro Stato membro.</p> <p>2. La corte di appello, anche</p>

		<p>tramite il Ministero della giustizia, può richiedere all'autorità competente dello Stato di emissione l'invio di un nuovo certificato di cui all'allegato I al presente decreto, fissando a tal fine un termine congruo, in caso di incompletezza del certificato trasmesso, di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza ovvero alla decisione di liberazione condizionale o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.</p> <p>3. Il procedimento si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La decisione sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza è emessa entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e degli atti ad essa allegati. Se, per circostanze eccezionali, non è possibile rispettare il termine per la decisione, il presidente della corte informa dei motivi, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di venti giorni.</p> <p>4. La decisione di riconoscimento emessa dalla corte di appello è trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale.</p> <p>5. Contro la decisione della corte di appello il procuratore generale, la persona condannata e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che</p>
--	--	---

		<p>non può avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della sentenza di condanna o della decisione di liberazione condizionale, il presidente della corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione.7. La corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento è trasmessa al Ministro della giustizia che provvede a informare le competenti autorità dello Stato di emissione.8. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni. <p><i>Quanto al paragrafo 2. vedi l'articolo 12, comma 2, dello schema di decreto legislativo.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 10 (Condizioni per il riconoscimento)</p> <ol style="list-style-type: none">1. La corte di appello riconosce la sentenza o la decisione di liberazione condizionale quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:<ol style="list-style-type: none">a) la persona condannata ha la residenza legale e abituale nel territorio dello Stato o ha manifestato la volontà di ivi recarsi per stabilire la residenza legale e abituale;b) il fatto per cui la persona è stata condannata è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi
--	--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;">Adattamento delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive</p> <p>1. Se la natura o la durata delle pertinenti misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive ovvero la durata del periodo di sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può adattare alla natura e alla durata delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive ovvero alla durata del periodo di sospensione condizionale che si applicano nella propria legislazione a reati equivalenti. La misura di sospensione condizionale, la sanzione sostitutiva o la durata del periodo di sospensione condizionale adattata corrispondono, il più possibile, a quella irrogata nello Stato di emissione.</p> <p>2. Se la misura di sospensione condizionale, la sanzione sostitutiva o il periodo di sospensione condizionale sono adattati per il fatto che la durata supera il massimo previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione, la durata della misura di sospensione condizionale, della sanzione sostitutiva o del periodo di sospensione condizionale adattati non sono inferiori al massimo previsto per reati equivalenti nella legislazione dello Stato di</p>		<p>costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'articolo 11:</p> <p>c) la durata e la natura degli obblighi e prescrizioni impartiti sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento nei limiti stabiliti dai commi 2 e 3.</p> <p>2. Se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti ovvero la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale sono incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per corrispondenti reati, la corte di appello, dandone informazione alla autorità competente dello Stato di emissione, procede ai necessari adeguamenti, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso l'adeguamento non può comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti.</p> <p>3. Se la durata degli obblighi e delle prescrizioni o la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale supera il massimo previsto dalla legislazione italiana, l'adattamento è operato con riferimento al limite massimo previsto per reati equivalenti.</p>
---	--	--

<p>esecuzione.</p> <p>3. La misura di sospensione condizionale, la sanzione sostitutiva o il periodo di sospensione condizionale adattati non sono più severi o più lunghi della misura di sospensione condizionale, della sanzione sostitutiva o del periodo di sospensione condizionale originariamente imposti.</p> <p>4. In seguito alla ricezione dell'informazione di cui agli articoli 16, paragrafo 2, o 18, paragrafo 5, l'autorità competente dello Stato di emissione può decidere di ritirare il certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, purché la sorveglianza nello Stato di esecuzione non sia ancora iniziata. In tali casi, la decisione è presa e comunicata quanto prima ed entro dieci giorni dalla ricezione dell'informazione.</p>		<p><i>Vedi l'articolo 8, comma 1, del presente schema di decreto legislativo.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p style="text-align: center;">Doppia incriminabilità</p> <p>1. I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità dell'atto, al riconoscimento della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale e alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> — partecipazione a un'organizzazione criminale, — terrorismo, 		<p style="text-align: center;">Art. 11 (Deroghe alla doppia punibilità)</p> <p>1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione è punito nello Stato di emissione con una pena della durata massima non inferiore a tre anni di reclusione e si riferisce a una delle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - associazione per delinquere; - terrorismo; - tratta di esseri umani; - sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; - traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

<ul style="list-style-type: none"> — tratta di esseri umani, — sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, — traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, — traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, — corruzione, — frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, — riciclaggio di proventi di reato, — falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro, — criminalità informatica, — criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, — favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, — omicidio volontario, lesioni personali gravi, — traffico illecito di organi e tessuti umani, — rapimento, sequestro e presa di ostaggi, — razzismo e xenofobia, — furto organizzato o rapina a mano armata, 		<ul style="list-style-type: none"> - corruzione; - frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; - riciclaggio; - falsificazione e contraffazione di monete; - criminalità informatica; - criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; - favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea; - omicidio volontario, lesioni personali gravi; - traffico illecito di organi e tessuti umani; - sequestro di persona; - razzismo e xenofobia; - furti organizzati o con l'uso di armi; - traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; - truffa; - estorsione; - contraffazione e pirateria in materia di prodotti; - falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; - falsificazione di mezzi di pagamento;
--	--	---

<ul style="list-style-type: none"> — traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte. — truffa, — racket e estorsione, — contraffazione e pirateria di prodotti, — falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, — falsificazione di mezzi di pagamento, — traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita, — traffico illecito di materie nucleari e radioattive, — traffico di veicoli rubati, — violenza sessuale, — incendio doloso, — reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, — dirottamento di aereo/nave, — sabotaggio. <p>2. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, di aggiungere altre fattispecie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale</p>		<ul style="list-style-type: none"> - traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; - traffico illecito di materie nucleari e radioattive; - traffico di veicoli rubati; - violenza sessuale; - incendio; - reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; - dirottamento di nave o aeromobile; - sabotaggio. <p>2. In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.</p>
---	--	--

<p>elenco.</p> <p>3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale e la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive alla condizione che la sentenza si riferisca ad atti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso.</p> <p>4. Ciascuno Stato membro, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, mediante una dichiarazione notificata al segretariato generale del Consiglio, può dichiarare che non applicherà il paragrafo 1. Siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;">Motivi di rifiuto del riconoscimento e della sorveglianza</p> <p>1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza o, se del caso, della decisione di sospensione condizionale e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nei seguenti casi:</p> <p>a) il certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è incompleto o non</p>		<p style="text-align: center;">Art. 13 (Motivi di rifiuto del riconoscimento)</p> <p>1. La corte di appello può rifiutare, dandone informazione alla autorità competente dello Stato di emissione, il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale in uno dei seguenti casi:</p> <p>a) se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, e per i reati non elencati all'articolo 11, se i fatti oggetto della sentenza o decisione straniera non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana;</p>

<p>corrisponde manifestamente alla sentenza o alla decisione di sospensione condizionale e non è stato completato o corretto entro un termine ragionevole fissato dall'autorità competente dello Stato di esecuzione;</p> <p>b) i criteri di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 6, paragrafo 4, non sono soddisfatti;</p> <p>c) il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive sarebbe in contrasto con il principio ne bis in idem;</p> <p>d) in uno dei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e, quando lo Stato di esecuzione ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, in un caso di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la sentenza si riferisce ad atti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della sentenza o, se del caso, della decisione di sospensione condizionale non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tassa o di imposta o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della</p>		<p>b) se il certificato trasmesso insieme alla sentenza o alla decisione da riconoscere è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 2;</p> <p>c) se risulta che il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive integra violazione del divieto di sottoporre una persona, già definitivamente giudicata, ad altro processo per i medesimi fatti;</p> <p>d) se la pena è prescritta secondo la legge italiana e per il fatto per il quale è intervenuta condanna sussiste la giurisdizione italiana;</p> <p>e) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;</p> <p>f) se la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'età, secondo la legge italiana;</p> <p>g) se, alla data di ricezione della sentenza o della decisione di liberazione condizionale da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 12, gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo inferiore a sei mesi;</p> <p>h) se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti:</p> <p>1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, come tale, informato della data e del luogo fissati per il processo o che è ne stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa anche in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero</p> <p>2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, ha</p>
--	--	---

<p>legislazione dello Stato di emissione;</p> <p>e) l'esecuzione della pena è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce a un atto che rientra nella sua competenza in conformità di tale legislazione;</p> <p>f) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede un'immunità che rende impossibile la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive;</p> <p>g) in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, la persona condannata, a causa della sua età, non può considerarsi penalmente responsabile degli atti in relazione ai quali è stata emessa la sentenza;</p> <p>h) la sentenza è stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato non indichi che la persona è stata citata personalmente o è stata informata tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione interna dello Stato di emissione della data e del luogo del procedimento che ha portato alla sentenza pronunciata in contumacia, oppure che la persona ha dichiarato a un'autorità competente di non opporsi al procedimento;</p> <p>i) la sentenza o, se del caso, la decisione di sospensione</p>		<p>conferito mandato ad un difensore, anche se originariamente nominato d'ufficio, da cui è stato assistito in giudizio; ovvero</p> <p>3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;</p> <p>i) se la sentenza o la decisione di liberazione condizionale prevede una misura di trattamento medico o psichiatrico incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario italiano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi 2 e 3;</p> <p>l) se la sentenza si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), g), h), i) ed l), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e il trasferimento della sorveglianza, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.</p> <p>3. Nei casi di cui al comma 1, in particolare in relazione alle lettere a) e l), la corte di appello può decidere, d'accordo con l'autorità competente dello Stato di emissione, di sorvegliare gli obblighi e le prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione di liberazione condizionale senza assumere la competenza ad adottare decisioni di modifica o revoca ovvero di imposizione di misure restrittive della libertà personale. In tali ipotesi la corte di appello è tenuta ad informare, tramite il modulo di cui all'allegato II al presente decreto, l'autorità competente dello Stato di emissione di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che potrebbe comportare l'adozione di uno o più decisioni di cui all'articolo 14,</p>
--	--	--

<p>sanzioni sostitutive, comunica, con ogni mezzo appropriato, con l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.</p> <p>4. L'autorità competente dello Stato di esecuzione, qualora abbia deciso di invocare uno dei motivi di rifiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare i motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) o k), può nondimeno decidere, d'accordo con l'autorità competente dello Stato di emissione, di sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive imposte nella sentenza e, se del caso, nella decisione di sospensione condizionale trasmessale, senza assumere la competenza di adottare alcuna delle decisioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c).</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;">Termine</p> <p>1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide quanto prima, ed entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, se riconoscere o no la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e se trasferire la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive. Essa informa immediatamente di tale decisione l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di</p>		<p><i>Vedi l'articolo 12, comma 3, dello schema di decreto legislativo.</i></p>

<p>conservarne una traccia scritta.</p> <p>2. Se, in circostanze eccezionali, per l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 1, essa informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per prendere la decisione definitiva.</p>		
<p align="center">Articolo 13</p> <p align="center">Legislazione applicabile</p> <p>1. La sorveglianza e l'applicazione delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive sono disciplinate dalla legislazione dello Stato di esecuzione.</p> <p>2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può sorvegliare un obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), richiedendo alla persona condannata di fornire la prova dell'osservanza dell'obbligo di risarcire i danni causati dal reato.</p>		<p align="center">Art. 14</p> <p align="center">(Effetti del riconoscimento)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la sorveglianza è disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano altresì le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. 2. Alla sorveglianza provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. 3. La corte di appello è competente per le decisioni connesse alla sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale e alle sanzioni sostitutive, in particolare in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti o qualora venga commesso un nuovo reato. Delle decisioni adottate informa, senza ritardo, l'autorità competente dello Stato di emissione. <p><i>Quanto al paragrafo 2, vedi l'articolo 4, comma 1, lettera h), dello schema di decreto legislativo.</i></p>
<p align="center">Articolo 14</p> <p align="center">Competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile</p> <p>1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione è competente</p>		<p align="center">Art. 14</p> <p align="center">(Effetti del riconoscimento)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la sorveglianza è disciplinata

per tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, una liberazione condizionale, una condanna condizionale e una sanzione sostitutiva, in particolare in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva o qualora la persona condannata commetta un nuovo reato.

Tali ulteriori decisioni comprendono in particolare:

- a) la modifica degli obblighi o delle istruzioni contenuti nella misura di sospensione condizionale o nella sanzione sostitutiva, o la modifica della durata del periodo di sospensione condizionale;
- b) la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;
- c) l'imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale in caso di sanzione sostitutiva o condanna condizionale.

2. La legislazione dello Stato di esecuzione si applica alle decisioni di cui al paragrafo 1 e a tutte le ulteriori conseguenze della sentenza, ivi compresa, se del caso, l'esecuzione e, se necessario, l'adattamento della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale.

3. Ciascuno Stato membro ha facoltà, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, di dichiarare che in qualità di Stato

secondo la legge italiana. Si applicano altresì le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia.

2. Alla sorveglianza provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.
3. La corte di appello è competente per le decisioni connesse alla sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale e alle sanzioni sostitutive, in particolare in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti o qualora venga commesso un nuovo reato. Delle decisioni adottate informa, senza ritardo, l'autorità competente dello Stato di emissione.

Appare superfluo tradurre in una disposizione normativa interna quanto indicato dalla decisione quadro trattandosi di una procedura di comune applicazione in tale materia. Comunque, vedi anche l'articolo 10, commi 2 e 3, e 14 dello schema di decreto legislativo.

Facoltà di cui, allo stato, non ci si è avvalsi in sede di adozione del presente decreto legislativo.

di esecuzione rifiuterà di assumere la competenza di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), in casi o categorie di casi da esso specificati, in particolare:

a) nei casi relativi a una sanzione sostitutiva se la sentenza non contiene una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale da eseguire in caso di inosservanza degli obblighi o delle istruzioni in questione;

b) nei casi relativi a una condanna condizionale;

c) nei casi in cui la sentenza riguarda fatti che non costituiscono reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato.

4. Qualora uno Stato membro si avvalga di una delle facoltà di cui al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato di esecuzione ritrasferisce la competenza all'autorità competente dello Stato di emissione in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva se ritiene che occorra adottare una decisione ulteriore di cui al paragrafo 1, lettere b) o c).

5. Nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, rimangono impregiudicati l'obbligo di riconoscere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, nonché l'obbligo di adottare senza indugio tutti i provvedimenti necessari alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive di cui

<p>all'articolo 8, paragrafo 1.</p> <p>6. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 3 sono rilasciate mediante notifica al segretariato generale del Consiglio. Tali dichiarazioni possono essere ritirate in qualsiasi momento. Le dichiarazioni o i ritiri di cui al presente articolo sono pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p>		
<p>Articolo 15</p> <p>Consultazione tra le autorità competenti</p> <p>Se e quando opportuno, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si possono consultare al fine di agevolare un'applicazione efficace e agevole della presente decisione quadro.</p>		<p><i>Vedi l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo sopra riportato.</i></p>
<p>Articolo 16</p> <p>Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza dello Stato di esecuzione per le ulteriori decisioni</p> <p>1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutte le decisioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la modifica della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva; b) la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale; c) l'esecuzione di una pena 		<p><i>La specifica disciplina sulle informazioni è inserita nelle singole disposizioni che la prevedono.</i></p>

<p>detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, a motivo dell'inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva;</p> <p>d) l'estinzione della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva.</p> <p>2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione comunica all'autorità competente dello Stato di emissione, ove questa lo richieda, la durata massima della privazione della libertà personale prevista dalla legislazione interna dello Stato di esecuzione per il reato che ha dato luogo alla sentenza e che potrebbe essere imposta alla persona condannata in caso di violazione della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva. Tale informazione è fornita immediatamente dopo la ricezione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1.</p> <p>3. L'autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che, a suo parere, potrebbe comportare l'adozione di una o più decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).</p>		
<p align="center">Articolo 17</p> <p align="center">Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza dello Stato di emissione per le ulteriori</p>		

decisioni		
<p>1. Qualora l'autorità competente dello Stato di emissione sia competente per le ulteriori decisioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato di esecuzione la informa immediatamente:</p> <p>a) di qualsiasi elemento conoscitivo che possa comportare la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;</p> <p>b) di qualsiasi elemento conoscitivo che possa comportare l'imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale;</p> <p>c) di tutti gli ulteriori fatti e circostanze richiesti dall'autorità competente dello Stato di emissione che sono essenziali perché essa possa prendere le ulteriori decisioni conformemente alla legislazione interna.</p> <p>2. Quando uno Stato membro si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 11, paragrafo 4, l'autorità competente di tale Stato informa l'autorità competente dello Stato di emissione in caso di inosservanza da parte della persona condannata di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva.</p> <p>3. La comunicazione degli elementi conoscitivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato II. La comunicazione</p>		<p><i>La specifica disciplina sulle informazioni è inserita nelle singole disposizioni che la prevedono.</i></p>

<p>di fatti e circostanze di cui al paragrafo 1. lettera c), è effettuata con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, ove possibile anche utilizzando il modulo di cui all'allegato II.</p> <p>4. Qualora, ai sensi della legislazione interna dello Stato di emissione, la persona condannata debba essere sottoposta ad audizione giudiziaria prima della determinazione della pena, tale requisito può essere soddisfatto seguendo <i>mutatis mutandis</i> la procedura indicata negli strumenti di diritto internazionale o dell'Unione europea che prevedono la possibilità di ricorrere alla videoconferenza per l'audizione di una persona.</p> <p>5. L'autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione di tutte le decisioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale; b) l'esecuzione della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale, se tale misura è contenuta nella sentenza; c) l'imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, se tale misura non è contenuta nella sentenza; d) l'estinzione della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva. 		<p><i>Appare superfluo tradurre in una disposizione normativa interna quanto indicato dalla decisione quadro trattandosi di una procedura di comune applicazione in tale materia.</i></p>
<p align="center">Articolo 18</p> <p align="center">Informazioni trasmesse dallo Stato di esecuzione in tutti i casi</p>		<p align="center"><i>La specifica disciplina sulle</i></p>

L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:

- 1) della trasmissione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'autorità competente responsabile del suo riconoscimento e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive a norma dell'articolo 6, paragrafo 7;
- 2) dell'impossibilità pratica di sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive in quanto, dopo la trasmissione allo Stato di esecuzione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, la persona condannata non può essere rintracciata nel territorio dello Stato di esecuzione, nel qual caso quest'ultimo non è tenuto a sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive;
- 3) della decisione definitiva di riconoscere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e di trasferire la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive;
- 4) dell'eventuale decisione di

informazioni è inserita nelle singole disposizioni che la prevedono.

<p>non riconoscere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e di rifiutare il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive a norma dell'articolo 11, con relativa motivazione;</p> <p>5) dell'eventuale decisione di adattare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive a norma dell'articolo 9, con relativa motivazione;</p> <p>6) dell'eventuale decisione sull'amnistia o grazia che comporti la non sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive per i motivi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, con relativa motivazione, se del caso.</p>		
<p align="center">Articolo 19</p> <p align="center">Amnistia, grazia, revisione della sentenza</p> <p>1. L'amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione.</p> <p>2. Solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza alla base delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive da sorvegliare in virtù della presente decisione quadro.</p>		<p><i>Vedi articolo 14 sopra riportato.</i></p> <p><i>Appare superfluo tradurre in una disposizione normativa interna quanto indicato dalla decisione quadro trattandosi di una procedura di comune applicazione in tale materia.</i></p>
<p align="center">Articolo 20</p> <p align="center">Cessazione della competenza dello Stato di esecuzione</p> <p>1. Qualora la persona condannata si sottragga alla giustizia o non abbia più una residenza legale e abituale nello Stato di</p>		<p align="center">Art. 15 (Cessazione della competenza sull'esecuzione dell'autorità giudiziaria italiana)</p> <p>1. Qualora la persona condannata si sottrae</p>

<p>esecuzione, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può ritrasferire all'autorità competente dello Stato di emissione la competenza in ordine alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nonché a tutte le ulteriori decisioni connesse con la sentenza.</p> <p>2. Qualora nello Stato di emissione sia in corso un nuovo procedimento penale contro la persona in questione, l'autorità competente di detto Stato può chiedere all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione di ritrasferirle la competenza in ordine alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nonché a tutte le ulteriori decisioni connesse con la sentenza. In tal caso, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può ritrasferire la competenza all'autorità competente dello Stato di emissione.</p> <p>3. Qualora, in applicazione del presente articolo, la competenza sia ritrasferita allo Stato di emissione, l'autorità competente di detto Stato riassume la competenza. Per la successiva sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive, l'autorità competente dello Stato di emissione tiene conto della durata e del livello di ottemperanza alle misure di sospensione condizionale o alle sanzioni sostitutive nello Stato di esecuzione, nonché di qualsiasi decisione adottata dallo Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1.</p>		<p>all'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti o non ha la residenza e la dimora abituale nello Stato italiano, il procuratore generale presso la corte di appello informa l'autorità competente dello Stato di emissione dell'avvenuta cessazione dei poteri di sorveglianza.</p> <p>2. Qualora lo Stato di emissione ne faccia richiesta e sia ivi in corso un nuovo procedimento penale contro la persona condannata, la corte di appello può decidere, su richiesta del procuratore generale, senza formalità, di rimettere all'autorità competente dello Stato di emissione l'esercizio dei poteri di sorveglianza.</p> <p><i>Appare superfluo tradurre in una disposizione normativa interna quanto indicato dalla decisione quadro trattandosi di una procedura di comune applicazione in tale materia.</i></p>
<p>Articolo 21</p>		

<p style="text-align: center;">Lingue</p> <p>Il certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, può esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.</p>		<p><i>Appare superfluo tradurre in una disposizione normativa interna quanto indicato dalla decisione quadro trattandosi di una procedura di comune applicazione in tale materia.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p style="text-align: center;">Spese</p> <p>Le spese risultanti dall'applicazione della presente decisione quadro sono a carico dello Stato di esecuzione, a eccezione di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 17 (Spese)</p> <p>1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione di liberazione condizionale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p style="text-align: center;">Relazioni con altri accordi e intese</p> <p>1. A decorrere dal 6 dicembre 2011, la presente decisione quadro sostituisce, nelle relazioni tra gli Stati membri, le corrispondenti disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa del 30 novembre 1964 per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale.</p> <p>2. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti dopo il 6 dicembre 2008, nella misura in cui consentano di andare oltre gli obiettivi della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di</p>		<p><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>

<p>sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.</p> <p>3. Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo il 6 dicembre 2008 nella misura in cui consentano di andare oltre le disposizioni della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.</p> <p>4. Entro il 6 marzo 2009, gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 2 che vogliono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 3.</p>		
<p align="center">Articolo 24</p> <p align="center">Applicazione territoriale</p> <p>La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.</p>		<p><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>
<p align="center">Articolo 25</p> <p align="center">Attuazione</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 6 dicembre 2011.</p> <p>2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.</p>		<p><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>

<p style="text-align: center;">Articolo 26</p> <p style="text-align: center;">Riesame</p> <p>1. Entro il 6 dicembre 2014, la Commissione redige una relazione sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2.</p> <p>2. Sulla base di tale relazione il Consiglio valuta:</p> <p>a) in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro; nonché</p> <p>b) l'applicazione della presente decisione quadro.</p> <p>3. La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative.</p>		<p><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p style="text-align: center;">Entrata in vigore</p> <p>La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p>		<p><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Dall'esame del presente provvedimento non appaiono rilevarsi profili di onerosità a carico della finanza pubblica.

Articolo 1 (*Disposizioni di principio e ambito di applicazione*). La norma contiene solamente disposizioni di principio ed individua l'ambito di applicazione del decreto legislativo in oggetto. *Non si rilevano profili di onerosità;*

Articolo 2 (*Definizioni*). La norma definisce i termini ed i riferimenti normativi utilizzati nel testo. Avendo carattere meramente descrittivo e dichiarativo, *si propende per la neutralità finanziaria della disposizione.*

Articolo 3 (*Autorità competenti*). Viene individuato nel Ministero della giustizia e nelle autorità giudiziarie, le autorità competenti per la trasmissione e la ricezione delle sentenze e decisioni. *Le relative attività potranno essere svolte facendo ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti istituzionali già espletati in attuazione di accordi e trattati di cooperazione giudiziaria internazionale.*

Articolo 4 (*Obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale*). La disposizione in parola declina obblighi e prescrizioni che possono essere impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale. *Da tale disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica avendo essa carattere meramente declaratorio per cui si sottolinea l'aspetto sostanzialmente neutro per eventuali profili finanziari.*

Articolo 5 (*Competenza*). La disposizione in esame prevede che, in tema di trasmissione all'estero della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o dimora o in cui intenda ritornare la persona condannata, quest'ultima sia disposta dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del c.p.p. ossia il giudice dell'esecuzione. *Le relative attività potranno essere svolte facendo ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti istituzionali già espletati in attuazione di accordi e trattati di cooperazione giudiziaria internazionale.*





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Articolo 6 (Condizioni di trasmissione). La norma contempla le condizioni di trasmissione prevedendo come la trasmissione all'estero debba essere disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero dopo la decisione di liberazione condizionale.

Quando, invece, sia ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria procedente compie tutti gli accertamenti necessari anche per il tramite dei punti di contatto della rete giudiziaria europea. *Le relative attività potranno essere espletate facendo ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti di natura istituzionale.*

Articolo 7 (Procedimento). La norma prevede che l'autorità giudiziaria competente procede alla trasmissione all'estero d'ufficio o su richiesta della persona condannata o dello Stato di esecuzione. Se la persona condannata si trova nel territorio dello Stato, l'autorità giudiziaria procede alla trasmissione all'estero solo dopo averla sentita.

Del provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero è data comunicazione all'interessato mediante notifica di un atto. *Tali attività potranno essere espletate facendo ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti di natura istituzionale.*

Articolo 8 (Effetti del riconoscimento). Tale norma si occupa degli effetti del riconoscimento prescrivendo che, quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione ha riconosciuto la sentenza ovvero la decisione di liberazione condizionale e ha informato di tale riconoscimento il Ministero della giustizia, l'autorità giudiziaria procedente non risulta più competente in relazione alla adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti. *Non si ravvisano profili di onerosità a carico della finanza pubblica, data la natura procedimentale della disposizione.*

Articolo 9 (Competenza). La norma stabilisce che la competenza a decidere sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza appartiene alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è trasmesso all'autorità giudiziaria.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

La norma ha effetto meramente esplicativo. Da essa non derivano effetti di natura finanziaria.

Articolo 10 (Condizioni per il riconoscimento). La norma si occupa delle condizioni che fungono da presupposti per il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale.

La norma contiene elementi di carattere esplicativo circa le condizioni per il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale. Da essa non si rilevano profili di onerosità.

Articolo 11 (Deroghe alla doppia punibilità). La disposizione contiene le deroghe alla doppia punibilità con un meccanismo analogo a quello già sperimentato in ordine alla legge sul mandato di arresto europeo.

Si procede al riconoscimento indipendentemente dalla doppia incriminazione se il reato per il quale è chiesta la trasmissione è punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria.

La corte di appello può subordinare il riconoscimento della sentenza di condanna o della decisione di liberazione condizionale e il trasferimento della sorveglianza delle misure imposte alla condizione che si riferiscano a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso. *Non si ravvisano profili finanziari avendo la norma carattere meramente procedimentale.*

Articolo 12 (Procedimento). L'articolo regola il procedimento disponendo che quando il Ministero della giustizia riceve da un altro Stato membro dell'U.E., ai fini della sorveglianza in Italia, una sentenza o una decisione di liberazione condizionale, corredata dal certificato tradotto in lingua italiana, debba trasmetterla senza ritardo al presidente della corte di appello competente.

La trasmissione del provvedimento può essere richiesta allo Stato di emissione anche dal Ministro della giustizia.

La corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sulla esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

La sentenza della corte di appello divenuta irrevocabile è comunicata al Ministero della giustizia che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione.

Tali attività potranno essere espletate facendo ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti di natura istituzionale.

Articolo 13. *(Motivi di rifiuto del riconoscimento).* La norma disciplina i motivi del riconoscimento prevedendo che la corte di appello debba rifiutare il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale in alcuni casi tassativamente. *La norma ha quindi natura meramente declaratoria e pertanto dalla stessa non emergono profili di carattere finanziario.*

Articolo 14 *(Effetti del riconoscimento).* La norma regola gli effetti del riconoscimento prescrivendo che quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la sorveglianza è disciplinata secondo la legge italiana, applicandosi le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia. *La norma ha carattere esplicativo e da essa non derivano effetti finanziari a carico della finanza pubblica.*

Articolo 15 *(Cessazione della competenza).* Riguarda i casi di cessazione della competenza individuandoli nelle ipotesi in cui la persona condannata si sottragga alla giustizia o non abbia più una residenza legale ovvero abituale nello Stato italiano oppure qualora sia in corso un nuovo procedimento penale contro la persona condannata e lo Stato di emissione ne faccia richiesta. *La norma in esame ha natura eminentemente dichiarativa di casi ed ipotesi relative alla cessazione della competenza. Non si evincono profili di natura finanziaria.*

Articolo 16 *(Spese).* La norma si occupa delle spese prescrivendo che sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione di liberazione condizionale. *In tale ipotesi si prevede l'applicazione del principio della compensazione delle spese. In relazione a quelle a carico dello Stato italiano, derivanti comunque dall'espletamento di adempimenti di natura istituzionale, si segnala la possibilità di ricorrere alle ordinarie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte sull'U.d.V. 1.1 amministrazione penitenziaria -*





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Interventi, con particolare riferimento al capitolo 1761, che reca uno stanziamento pari a 88,19 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 86,09 milioni di euro per l'anno 2016 e pari a 85,82 milioni di euro per l'anno 2017.


Articolo 17 (Disposizioni finanziarie). La norma contiene la clausola di invarianza finanziaria, tesa ad escludere l'insorgenza di nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 18 (Norme applicabili). La norma stabilisce che, per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del c.p.p. e delle leggi complementari, in quanto compatibili. Si segnala la neutralità finanziaria della disposizione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 51/2000, è stata conclusa con esito

POSITIVO NEGATIVO
Il Ragioniere Generale di

13 NOV. 2015





Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2008/947/GAI DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO ALLE SENTENZE E ALLE DECISIONI DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE IN VISTA DELLA SORVEGLIANZA DELLE MISURE DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE E DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE.

I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della delega conferita al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (e segnatamente, gli articoli 1 e 18, lettera d), reca disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

Il principio del reciproco riconoscimento costituisce momento necessario della cooperazione giudiziaria fra gli Stati, tanto in materia civile quanto in materia penale.

Decisivo ai fini della ricezione di tale principio è il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che prevede l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI "relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea".

Rimaneva comunque scoperto il problema dell'assenza di ulteriori norme comuni nel caso in cui una pena non detentiva irrogata nei confronti di una persona non avente la residenza legale o abituale nello Stato di condanna comportasse la sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive o con la liberazione condizionale.

E questo in quanto la Convenzione del Consiglio d'Europa, del 30 novembre 1964, per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale era stata ratificata all'epoca della decisione quadro in esame da soli dodici Stati membri, peraltro con numerose riserve.

La decisione quadro che in questa sede si intende attuare fornisce, viceversa, uno strumento più efficace in quanto si fonda sul principio del mutuo riconoscimento e tutti gli Stati membri sono tenuti alla sua osservanza.

La normativa europea in tal modo recepita introduce nel sistema uno strumento di cooperazione giudiziaria assai avanzato, la cui *ratio* - al pari del nuovo sistema di consegna introdotto dalla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, attuata in Italia con la legge 22 aprile 2005, n. 69 - si fonda sul presupposto che le decisioni giudiziarie adottate in uno Stato membro (di emissione) possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro (di esecuzione) ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione.

Si tratta, dunque, di una ulteriore "concretizzazione" del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie nel settore della esecuzione delle sentenze penali (*ex art. 82 T.F.U.E.*).

Nella specie, lo Stato membro in cui la persona è stata condannata può trasmettere la sentenza, applicativa della sospensione condizionale della pena o di sanzioni sostitutive, ovvero la decisione di liberazione condizionale, che impone obblighi e prescrizioni, allo Stato membro in cui la predetta ha la residenza legale o abituale o in cui intenda trasferirsi ai fini del relativo riconoscimento e del trasferimento della sorveglianza delle misure ivi contenute.

Il presente intervento mira, appunto, a introdurre un meccanismo per favorire, tramite una soluzione concordata fra gli Stati membri e in un'ottica di reciproca fiducia, non solo il reinserimento e la riabilitazione sociale della persona condannata, consentendole di mantenere i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche per migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale, al fine di impedire la recidiva, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e della collettività in generale.

Da tempo, infatti, nell'ambito dell'Unione europea è avvertita tale esigenza posto che, in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia l'assenza della possibilità di un trasferimento della sorveglianza comporta evidentemente un *vulnus* alla libera circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei singoli nonché della stessa collettività. Basti pensare, a titolo esemplificativo, all'interesse del singolo, anche per fini di reinserimento sociale, a mantenere legami familiari o a preservare occasioni lavorative o di studio e, contestualmente, alla difficoltà di espletare l'attività di sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti da parte dei singoli Stati membri di condanna nel caso di una pena non detentiva irrogata nei confronti di una persona ivi non avente la residenza legale o abituale.

Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria nell'ambito dell'Unione europea in materia penale rappresenta un obiettivo pienamente coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il principio del reciproco riconoscimento costituisce momento necessario della cooperazione giudiziaria fra gli Stati, tanto in materia civile quanto in materia penale.

Decisivo ai fini della ricezione di tale principio è, lo si ribadisce, il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che prevede l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI "relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il presente schema di decreto legislativo non introduce modifiche alle leggi vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (norme processuali penali) riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva assoluta di legge, non suscettibili di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo ed anzi attua nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nella decisione quadro.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Considerata l'eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Lo schema di decreto legislativo non prevede novelle legislative.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono previste abrogazioni, neppure implicite.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia.



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2008/947/GAI DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO ALLE SENTENZE E ALLE DECISIONI DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE IN VISTA DELLA SORVEGLIANZA DELLE MISURE DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE E DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE.

Referente UL Giustizia:

ADELE POMPEI

Magistrato addetto all'Ufficio Legislativo – 06-68853092 - adele.pompei@giustizia.it

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della delega conferita al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (e segnatamente, gli articoli 1 e 18, lettera d), reca disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

Il principio del reciproco riconoscimento costituisce momento necessario della cooperazione giudiziaria fra gli Stati, tanto in materia civile quanto in materia penale.

Decisivo ai fini della ricezione di tale principio è il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che prevede l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI "relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea".

Rimaneva comunque scoperto il problema dell'assenza di ulteriori norme comuni nel caso in cui una pena non detentiva irrogata nei confronti di una persona non avente la residenza legale o

abituale nello Stato di condanna comportasse la sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive o con la liberazione condizionale. E questo in quanto la Convenzione del Consiglio d'Europa, del 30 novembre 1964, per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale era stata ratificata all'epoca della decisione quadro in esame da soli dodici Stati membri, peraltro con numerose riserve.

Ciò aveva comportato di fatto la sua inoperatività fra i paesi firmatari, anche in relazione alla circostanza che la prospettata capillare pervasività del principio del mutuo riconoscimento nel campo penale non mancava di sollevare perplessità e remore sia in campo politico che in campo dottrinale, nonostante la volontà di procedere su questa via fosse già stata manifestata dagli Stati membri sospinti *in primis* dall'emergenza suscitata dagli episodi di terrorismo del settembre 2001, ma in realtà già avviati sicuramente in questa direzione in tempi precedenti.

Quanto alle perplessità d'ordine politico, esse si radicavano nella convinzione che la potestà penale fosse tra le manifestazioni più pregnanti della sovranità e non potesse, per questo motivo, essere trasferita ad altro ente, pena un'inaccettabile compressione della sovranità stessa.

Le perplessità di tipo giuridico facevano leva sull'asserita carenza di democraticità dell'ordinamento dell'Unione: tale situazione impediva di attribuire alla stessa poteri incidenti in materia penale, dovendosi far fronte all'esigenza di garantire gli individui dall'arbitrio di pubbliche autorità, la cui legittimazione democratica era per varie ragioni messa in discussione. Di conseguenza non si riteneva compatibile con i principi dello stato di diritto sovvertire il carattere territoriale della potestà statale in materia penale (attribuendo all'Unione la competenza ad adottare atti normativi incidenti appunto nel predetto delicato settore), che invece doveva manifestare in modo formale la propria legittimazione democratica.

L'approccio proposto, evidentemente di carattere stato centrico, è stato superato, sul piano del diritto penale, ancorandosi ai principi dello Stato di diritto, ed innanzitutto al principio di legalità, dal momento che le misure adottate dalle autorità nazionali, su impulso di atti normativi dell'Unione, sono suscettibili di mettere in gioco i diritti fondamentali della persona, incidendo sul piano della repressione e della compressione della libertà personale.

In un contesto giuridico democratico tale principio rappresenta, infatti, un punto essenziale di convergenza dei rapporti fra autorità e libertà; ed è perciò il principio che viene reputato per eccellenza il presidio della dignità e delle libertà personali.

Si tratta, in definitiva, di verificare se il principio del mutuo riconoscimento in materia penale come organizzato nell'Unione europea sia in grado di offrire livelli di garanzia - sul piano della tutela - di tali valori primari sanciti costituzionalmente nei singoli Stati membri.

La decisione quadro che in questa sede si intende attuare fornisce, dunque, in tale prospettiva e in un contesto di progressiva maturazione ed elaborazione di un progetto unitario ed organico di cooperazione giudiziaria europea nel settore penale, uno strumento più efficace in quanto si fonda sul principio di legalità, del mutuo riconoscimento e tutti gli Stati membri sono tenuti alla sua osservanza.

La normativa europea in tal modo recepita introduce nel sistema uno strumento di cooperazione giudiziaria assai avanzato, la cui *ratio* - al pari del nuovo sistema di consegna introdotto dalla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, attuata in Italia con la legge 22 aprile 2005, n. 69 - si fonda sul presupposto che le decisioni giudiziarie adottate in uno Stato membro (di emissione) possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro (di esecuzione) ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione.

Si tratta, dunque, di una ulteriore "concretizzazione" del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie nel settore della esecuzione delle sentenze penali (*ex art. 82 T.F.U.E.*).

Nella specie, lo Stato membro in cui la persona è stata condannata può trasmettere la sentenza, applicativa della sospensione condizionale della pena o di sanzioni sostitutive, ovvero la decisione di liberazione condizionale, che impone obblighi e prescrizioni, allo Stato membro in cui la predetta

ha la residenza legale o abituale o in cui intenda trascrirsi ai fini del relativo riconoscimento e del trasferimento della sorveglianza delle misure ivi contenute.

Il presente intervento mira, appunto, a introdurre un meccanismo per favorire, tramite una soluzione concordata fra gli Stati membri e in un'ottica di reciproca fiducia, non solo il reinserimento e la riabilitazione sociale della persona condannata, consentendole di mantenere i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche per migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale, al fine di impedire la recidiva, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e della collettività in generale.

Da tempo, infatti, nell'ambito dell'Unione europea è avvertita tale esigenza posto che, in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia l'assenza della possibilità di un trasferimento della sorveglianza comporta evidentemente un *vulnus* alla libera circolazione delle persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei singoli nonché della stessa collettività. Basti pensare, a titolo esemplificativo, all'interesse del singolo, anche per fini di reinserimento sociale, a mantenere legami familiari o a preservare occasioni lavorative o di studio e, contestualmente, alla difficoltà di espletare l'attività di sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti da parte dei singoli Stati membri di condanna nel caso di una pena non detentiva irrogata nei confronti di una persona ivi non avente la residenza legale o abituale.

Il recepimento di tale decisione quadro consentirà, ad esempio, al cittadino residente in Italia, condannato a pena detentiva condizionalmente sospesa in altro Stato dell'Unione, di poter adempiere alle prescrizioni cui la pena è condizionalmente sospesa nel Paese di residenza così consentendogli di continuare a dimorare nel Paese ove è posto il suo centro di interessi, la sua attività lavorativa e i suoi affetti familiari.

D'altra parte, a titolo esemplificativo, per dar conto della dimensione del fenomeno, basti pensare che i cittadini residenti in altri paesi dell'Unione europea condannati in Italia nel 2011 sono 34.432, di cui 28.154 uomini e 6.278 donne, e circa la metà è di nazionalità rumena.

Non esistono rilevazioni statistiche sulle sospensioni condizionali della pena concesse annualmente a cittadini residenti in altri paesi dell'Unione europea, giacché il dato non è rilevato ed inserito da parte degli organi territoriali della giurisdizione.

Tuttavia, sulla base dei dati di esperienza che si evincono dalla dimensione distrettuale e usando quale fattore di moltiplicazione il numero dei distretti nazionali, si può verosimilmente ipotizzare che il numero di provvedimenti da eseguire in tal guisa si attesti nell'ordine delle poche centinaia.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo a breve termine del presente intervento normativo risulta essere quello di esercitare la delega normativa, recependo le disposizioni contenute nella decisione quadro.

L'intervento normativo consentirà, nel medio e lungo periodo, di favorire il reinserimento e la riabilitazione sociale della persona condannata, consentendole di mantenere i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche di migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale al fine di impedire la recidiva, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e della collettività in generale.

Ulteriore obiettivo perseguito risulta essere quello di un rafforzamento della cooperazione giudiziaria nel settore penale all'interno dell'Unione europea: garanzia di un elevato livello di sicurezza per tutti i cittadini.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

L'indicatore che consente la verifica del grado di raggiungimento dei sopra descritti obiettivi è rappresentato dai dati statistici relativi al numero delle sentenze riconosciute in Italia con annesso trasferimento della sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni ivi impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale, nonché delle sentenze emesse nello Stato italiano e riconosciute all'estero con relativo trasferimento della sorveglianza.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, il Ministero della giustizia, la magistratura, requirente e giudicante, le autorità preposte alla sorveglianza (forze dell'ordine; servizi sociali o assistenziali).

Tra i soggetti privati, sono interessati tutti i cittadini europei che, residenti in uno dei Paesi dell'Unione, si trovino a dover adempiere alle prescrizioni imposte con una sentenza a pena condizionalmente sospesa o ad un provvedimento che dispone la liberazione condizionale o, infine, ad un provvedimento che sostituisce la pena detentiva con una sanzione sostitutiva in un diverso Paese dell'Unione e i relativi difensori.

Con riferimento agli unici dati, allo stato, disponibili per dar conto della dimensione del fenomeno si veda la Sezione 1, lettera A).

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Non sono state avviate consultazioni precedenti l'intervento in ragione della natura dello stesso, trattandosi di provvedimento normativo il cui ambito è già delimitato con precisione sia dalla decisione quadro oggetto di attuazione, sia dalla legge di delegazione europea (legge 9 luglio 2015, n. 114).

L'elevato grado di tecnicità dell'intervento, inoltre, ha indotto a non ritenere efficaci e utili consultazioni con altri soggetti diversi dalla Amministrazione della giustizia.

Si osserva, infine, che comunque l'adozione dei testi dei decreti legislativi presuppone sempre un confronto tra tutte le amministrazioni interessate, ciascuna delle quali è portatrice delle istanze proprie del settore di competenza.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma disattesa in quanto l'intervento regolatorio è necessario per dare attuazione alla delega normativa contenuta nella legge n. 114 del 2015.

A tale preliminare considerazione, si aggiunga che l'opzione di non intervento non avrebbe consentito di superare le criticità evidenziate alla Sezione 1.

Va, inoltre, evidenziato come l'intervento si risolva in un recupero di efficienza dell'intero sistema di cooperazione giudiziaria penale nell'ambito dell'Unione europea.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

L'ambito delle opzioni alternative risulta fortemente ridotto ed anzi inesistente in ragione della natura circoscritta della delega contenuta nella legge di delegazione europea, degli stringenti principi e criteri direttivi previsti nonché del principio del minimo recepimento di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante

norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Questa amministrazione non ha operato scelte discrezionali in relazione agli spazi concessi dalla normativa europea, ma anzi in sede di adeguamento dell'ordinamento interno si è attenuta ai modelli di recepimento già sperimentati e collaudati con il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che prevede l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI "relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea", nonché con la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri".

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'intervento oggetto della proposta non presenta svantaggi, poiché risponde all'esigenza di:

- 1) prevedere un meccanismo per favorire, tramite una soluzione concordata fra gli Stati membri e in un'ottica di reciproca fiducia, non solo il reinserimento e la riabilitazione sociale della persona condannata, consentendole di mantenere i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche per migliorare il controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale, al fine di impedire la recidiva, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e della collettività in generale;
- 2) introdurre ulteriori norme comuni, in tema di riconoscimento di provvedimenti giudiziari e di trasferimento della sorveglianza, nel caso in cui una pena non detentiva irrogata nei confronti di una persona non avente la residenza legale o abituale nello Stato di condanna comporti la sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive o con la liberazione condizionale;
- 3) rafforzare la cooperazione giudiziaria nel settore penale all'interno dell'Unione europea e il principio della libera circolazione delle persone.

Gli effetti dell'intervento non potranno che essere positivi per l'organizzazione e le attività degli uffici giudiziari nonché degli organi preposti alla vigilanza, trattandosi di una iniziativa normativa anche finalizzata all'eventuale alleggerimento del loro carico di lavoro.

Complessivamente, si ritiene che gli svantaggi dell'opzione prescelta, astrattamente correlati ai nuovi adempimenti posti a carico del Ministro della giustizia e della magistratura, siano meramente apparenti, trattandosi di attività che saranno svolte anche negli Stati esteri presso cui si opererà il trasferimento della sorveglianza.

È evidente che l'intervento non può che presentare analoghi vantaggi per le piccole e medie imprese, al pari di tutti i cittadini persone fisiche.

La quantificazione, allo stato, dei possibili effetti processuali del presente intervento normativo appare inesigibile, giacché il sistema giustizia reagirà alle indicate innovazioni in modo non rilevabile attraverso un giudizio prognostico. Può solo prevedersi un complessivo vantaggio nel lungo e medio periodo, dovuto all'effetto "fiducia", quale portato di tutte le relazioni che implicano reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

L'impatto significativo, comunque atteso dal presente provvedimento, risulta essere quello relativo alla introduzione di un sistema – allo stato assente – che, trasferendo la sorveglianza all'estero, in sede di esecuzione della pena, favorirà, non solo il reinserimento e la riabilitazione sociale della persona condannata, ma anche il miglioramento del controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale, così impedendo la recidiva ed efficacemente salvaguardando le esigenze di protezione delle vittime e della collettività in generale.

Si richiamano ad ogni buon conto le indicazioni riferite nella Sezione I, lettera A).

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento normativo non produce effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie sopra indicate.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le stesse si inseriscono in procedure già in atto. L'attuazione immediata delle nuove norme avviene, infatti, tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il decreto legislativo, attenendo alla materia strettamente penale, non presenta profili di diretta incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese, ma al contrario aumenta la fiducia, garantendo una maggiore efficienza della giustizia, nel sistema giudiziario con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell'Italia anche a livello internazionale.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo in esame il Ministero della giustizia, i magistrati requirenti e giudicanti nonché le autorità preposte alla sorveglianza (servizi sociali e di assistenza).

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, perché diretto a soggetti specializzati (magistrati, avvocati). Il testo verrà diffuso in rete mediante il sito *web* del Ministero della giustizia.

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse strumentali e umane a disposizione, senza l'introduzione di nuovi oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento.

Il monitoraggio potrà essere attuato verificando:

- il numero delle sentenze riconosciute in Italia con annesso trasferimento della sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni ivi impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale;
- il numero delle sentenze trasmesse dallo Stato italiano all'estero e ivi riconosciute con relativo trasferimento della sorveglianza.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prescritta V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi dei flussi e dei provvedimenti di cui alla Sezione 1, lettera C);

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo si adegua al livello minimo di regolazione europea.